

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA N. 495 DEL 16/12/1992
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

articolo 180: Dissuasori di sosta (Art. 42 C.d.S.)

1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.
2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.
3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.
4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.
5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, hisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguenta. Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.
6. I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

articolo 192: Omologazione ed approvazione (Art. 45 C.d.S.)

1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative

ai sensi dell'articolo 405.

2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.

4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.

5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.

6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9 del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.

7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.

8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, n. 285
NUOVO CODICE DELLA STRADA.

ART. 42 SEGNALI COMPLEMENTARI

1 . I SEGNALI COMPLEMENTARI SONO DESTINATI AD EVIDENZIARE O RENDERE NOTO:

- a) IL TRACCIATO STRADALE;
- b) PARTICOLARI CURVE E PUNTI CRITICI;
- c) OSTACOLI POSTI SULLA CARREGGIATA O AD ESSA ADIACENTI.

2 . SONO, ALTRESÌ, SEGNALI COMPLEMENTARI I DISPOSITIVI DESTINATI AD IMPEDIRE LA SOSTA O A RALLENTARE LA VELOCITÀ.

3 . IL REGOLAMENTO STABILISCE FORME, DIMENSIONI, COLORI E SIMBOLI DEI SEGNALI COMPLEMENTARI, LE LORO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E LE MODALITÀ DI IMPIEGO E DI APPOSIZIONE.

ART. 45 UNIFORMITÀ DELLA SEGNALETICA, DEI MEZZI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO ED OMOLOGAZIONI

1 . SONO VIETATI LA FABBRICAZIONE E L'IMPIEGO DI SEGNALETICA STRADALE NON PREVISTA O NON CONFORME A QUELLA STABILITA DAL PRESENTE CODICE, DAL REGOLAMENTO O DAI DECRETI O DA DIRETTIVE MINISTERIALI, NONCHÉ LA COLLOCAZIONE DEI SEGNALI E DEI MEZZI SEGNALETICI IN MODO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO.

2 . IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PUÒ INTIMARE AGLI ENTI PROPRIETARI, CONCESSIONARI O GESTORI DELLE STRADE, AI COMUNI E ALLE PROVINCE, ALLE IMPRESE O PERSONE AUTORIZZATE O INCARICATE DELLA COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA, DI SOSTITUIRE, INTEGRARE, SPOSTARE, RIMUOVERE O CORREGGERE, ENTRO UN TERMINE MASSIMO DI QUINDICI GIORNI, OGNI SEGNALE NON CONFORME, PER CARATTERISTICHE, MODALITÀ DI SCELTA DEL SIMBOLO, DI IMPIEGO, DI COLLOCAZIONE, ALLE DISPOSIZIONI DELLE PRESENTI NORME E DEL REGOLAMENTO, DEI DECRETI E DIRETTIVE MINISTERIALI, OVVERO QUELLI CHE POSSONO INGENERARE CONFUSIONE CON ALTRA SEGNALETICA, NONCHÉ A PROVVEDERE ALLA COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA MANCANTE. PER LA SEGNALETICA DEI PASSAGGI A LIVELLO DI CUI ALL'ART. 44 I PROVVEDIMENTI VENGONO PRESI D'INTESA CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI.

3 . DECORSO INUTILMENTE IL TEMPO INDICATO NELLA INTIMAZIONE, LA RIMOZIONE, LA SOSTITUZIONE, L'INSTALLAZIONE, LO SPOSTAMENTO, OVVERO LA CORREZIONE E QUANTO ALTRO OCCORRE PER RENDERE LE SEGNALAZIONI CONFORMI ALLE NORME DI CUI AL COMMA 2, SONO EFFETTUATI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, CHE ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PROPRIETARI, CONCESSIONARI O GESTORI DELLE STRADE, A CURA DEI DIPENDENTI DEGLI UFFICI CENTRALI O PERIFERICI.

4 . LE SPESE RELATIVE SONO RECUPERATE DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, A CARICO DEGLI ENTI INADEMPIENTI, MEDIANTE ORDINANZA CHE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO.

5 . PER I SEGNALI CHE INDICANO INSTALLAZIONI O SERVIZI, POSTI IN OP- ERA DAI SOGGETTI AUTORIZZATI, L'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA PUÒ INTIMARE, OVE OCCORRA, AI SOGGETTI STESSI DI REINTEGRARE, SPOSTARE, RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE E, COMUNQUE, NON OLTRE DIECI GIORNI, I SEGNALI CHE NON SIANO CONFORMI ALLE NORME DI CUI AL COMMA 2 O CHE SIANO ANCHE PARZIALMENTE DETERIORATI O NON PIÙ CORRISPONDENTI ALLE CONDIZIONI LOCALI O CHE POSSANO DISTURBARE O CONFONDERE LA VISIONE DI ALTRA SEGNALETICA STRADALE. DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE INDICATO NELLA INTIMAZIONE, L'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA PROVVEDE D'UFFICIO, A SPESE DEL TRASGRESSORE. IL PREFETTO SU RICHIESTA DELL'ENTE PROPRIETARIO NE INGIUNGE IL PAGAMENTO CON PROPRIA ORDINANZA CHE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO.

6 . NEL REGOLAMENTO SONO PRECISATI I SEGNALI, I DISPOSITIVI, LE APPARECCHIATURE E GLI ALTRI MEZZI TECNICI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL TRAFFICO, NONCHÉ QUELLI ATTI ALL'ACCERTAMENTO E AL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE, ED I MATERIALI CHE, PER LA LORO FABBRICAZIONE E DIFFUSIONE, SONO SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE ED OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, PREVIO ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE, FOTOMETRICHE, FUNZIONALI, DI IDONEITÀ E DI QUANTO ALTRO NECESSARIO. NELLO STESSO REGOLAMENTO SONO PRECISATE ALTRESÌ LE MODALITÀ DI OMOLOGAZIONE E DI APPROVAZIONE.

7 . CHIUNQUE VIOLA LE NORME DEL COMMA 1 E QUELLE RELATIVE DEL REGOLAMENTO, È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA LIRE CINQUECENTOMILA A LIRE DUEMILIONI.

8 . LA FABBRICAZIONE DEI SEGNALI STRADALI È CONSENTITA ALLE IMPRESE AUTORIZZATE DALL'ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 3, CHE PROVVEDE, A MEZZO DI SPECIFICO SERVIZIO, AD ACCERTARE I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI E LA DOTAZIONE DI ADEGUATE ATTREZZATURE CHE SARANNO INDICATI NEL REGOLAMENTO. NEL REGOLAMENTO SONO, ALTRESÌ, STABILITI I CASI DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

9 . CHIUNQUE ABUSIVAMENTE COSTRUISCE, FABBRICA O VENDE I SEGNALI, DISPOSITIVI O APPARECCHIATURE, DI CUI AL COMMA 6, NON OMOLOGATI O COMUNQUE DIFFORMI DAI PROTOTIPI OMOLOGATI O APPROVATI È SOGGETTO, OVE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO, ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA LIRE UNMILIONE A LIRE QUATTROMILIONI. A TALE VIOLAZIONE CONSEGUE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA CONFISCA DELLE COSE OGGETTO DELLA VIOLAZIONE, SECONDO LE NORME DEL CAPO I, SEZIONE II, DEL TITOLO VI.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Roma, 24-6-03

Prot. n. 2548

Allegati

ALLA Ditta O&O S.r.l.
Via Europa, 2
CORREGGIO
(R.E.)

OGGETTO: Approvazione del dispositivo "dissuasore retrattile", denominato "Dakota"

Si trasmette copia conforme del decreto di pari numero e data con il quale questo Ministero ha approvato il dispositivo in oggetto.

DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Francesco Mazziotta)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Prot. n. 2548

VISTI gli artt. 42 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 ,n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 180 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 7 ottobre 2002, presentata dalla Ditta O&O S.r.l. di Correggio (RE), tesa ad ottenere l'approvazione del dispositivo " dissuasore retrattile automatico" , denominato "Dakota" mod. DK/500L, da utilizzare come dissuasore di sosta o di transito;

VISTO il voto n. 6 ,reso nell'adunanza del 5 febbraio 2003 ,con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con la prescrizione che fosse documentato il comportamento pos-urto del dissuasore, che lo stesso sia corredato di corona luminosa come dotazione standard e che le pellicole rifrangenti applicate per renderlo maggiormente visibile siano di tipo certificato;

VISTO il rapporto di prova in data 7 giugno 2003, trasmesso dalla O&O S.r.l., che documenta il positivo comportamento del dissuasore in caso di urto;



per copia conforme



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

DECRETA

- ART. 1 - E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il "dissuasore retrattile automatico" denominato "Dakota" mod. DK/500L, da utilizzare come dissuasore di sosta o di transito, presentato dalla Ditta O&O S.r.l., con sede in Via Europa 2, Correggio (RE), con la prescrizione che ogni dispositivo sia corredato di corona luminosa come dotazione standard e le pellicole rifrangenti applicate per renderlo maggiormente visibile siano di tipo certificato.
- ART. 2 - I dispositivi devono essere commercializzati unitamente ad un manuale d'istruzioni, di cui una copia conforme aggiornata dovrà essere depositata presso questo Ministero .
- ART. 3 - Gli enti proprietari di strada dovranno prevedere che la presenza del dispositivo denominato "Dakota" sia indicata da adeguata segnaletica stradale.
- ART. 4 - Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del fabbricante.
- ART. 5 - L'Ufficio concedente l'approvazione si riserva di sottoporre il dispositivo di che trattasi al controllo di conformità di cui al comma 8, dell'art. 192, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Roma, li 24 - 6 - 03

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione II

M_TRA-DIPT

Dip. trasporti terrestri e intermodale
DIP-T_DGSS_D2

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. **0047033-11/05/2009**
23.19.19

Roma, 11/05/2009

Alla Soc.O&O S.r.l.
Via Europa 2
42015 CORREGGIO
(RE)

OGGETTO: approvazione Dakota DK700/L .

Si trasmette il decreto dirigenziale di pari numero e data con il quale questo Ministero ha approvato il dispositivo in oggetto.

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Francesco Mazziotta)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n. *47033*

VISTI gli artt. 42 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 180 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.2546 in data 24 giugno 2003, con il quale la ditta O&O S.r.l. di Correggio (RE) ha ottenuta l'approvazione di un dispositivo "dissuasore retrattile automatico", denominato "Dakota DK/500L(Lights)" da utilizzare come dissuasore di sosta o di transito;

VISTA la richiesta in data 23 aprile 2008, presentata dalla Ditta O&O S.r.l., tesa ad ottenere l'estensione dell'approvazione del dispositivo "dissuasore retrattile automatico", denominato "Dakota DK/500L", ad una versione denominata "Dakota DK700/L", che differisce dalla precedente per l'altezza dello stelo che fuoriesce da terra 700mm anziché 500mm;

VISTO il voto n. 68/08, reso nell'adunanza del 26 giugno 2008, pervenuto a questo Ufficio il 17 novembre 2008, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con la prescrizione che fosse prodotta una certificazione, rilasciata da laboratorio autorizzato, sulla verifica del carico statico verticale secondo la norma UNI EN 124;

VISTO la nota in data 23 marzo 2009, pervenuta a questo Ufficio il 9 aprile 2009, con la quale la ditta O&O S.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione a soddisfacimento di quanto richiesto con il voto 68/08;

D E C R E T A

ART. 1 - E' estesa l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, del "dissuasore retrattile automatico" denominato "Dakota. DK/500L", da utilizzare come dissuasore di sosta o di transito, alla versione denominata "Dakota DK700/L" presentato dalla Ditta O&O S.r.l., con sede in Via Europa 2, Correggio (RE), con la prescrizione che ogni dispositivo sia corredato di corona luminosa come dotazione standard e le pellicole rifrangenti applicate per renderlo maggiormente visibile siano di tipo certificato.

- ART. 2 - I dispositivi devono essere commercializzati unitamente al manuale d'istruzioni, nella versione depositata presso questo Ministero .
- ART. 3 - Gli enti proprietari di strada dovranno prevedere che la presenza del dispositivo denominato "Dakota" sia indicata da adeguata segnaletica stradale.
- ART. 4 - Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.2546 ,in data 24 giugno 2003, e gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del fabbricante.
- ART. 5 - L'Ufficio concedente l'approvazione si riserva di sottoporre il dispositivo di che trattasi al controllo di conformità di cui al comma 8, dell'art. 192, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Roma, li 11 MAG. 2009

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)

